



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, PEDICA e MASCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2012

Norme per la compensazione tra i crediti vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni e i debiti derivanti da obblighi tributari

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è noto, le imprese italiane vantano crediti ingenti verso la pubblica amministrazione per servizi e forniture di ogni tipo, e devono attendere molti mesi (o anni) per vedersi saldati tali crediti; ciò può creare pesantissimi squilibri di liquidità per le aziende stesse, che allo stesso tempo (e in termini molto più stringenti e inesorabili) devono però fronteggiare le proprie pendenze fiscali.

Il notevole ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione rappresenta uno dei problemi più gravi e drammatici che devono affrontare le piccole imprese. Il fenomeno, considerato una tra le piaghe peggiori che gravano sul sistema produttivo italiano, ha portato la pubblica amministrazione a contrarre circa 70 miliardi di euro di debiti nei confronti delle aziende private, provocando il fallimento di una su tre di esse. I dati numerici divulgati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici hanno restituito un'immagine preoccupante: i tempi di pagamento oscillano in un *range* compreso tra un minimo di novantadue giorni e un massimo di seicentosessantaquattro giorni. L'entità dei ritardi mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell'Unione europea: mediamente centoventotto giorni contro i sessantacinque che si computano a livello europeo.

Uno studio elaborato dalla Banca mondiale e dalla società di consulenza *PricewaterhouseCoopers* (PwC) ha evidenziato che le piccole e medie imprese italiane perdono 285 ore l'anno per assolvere i diversi pagamenti richiesti dal fisco e sono sottoposte a un prelievo che si aggira intorno al 68,6 per cento degli utili realizzati. Volendo inferire ancora, analizzando il costo medio totale della burocrazia che grava su una piccola e

media impresa, scopriamo che un'azienda italiana sborsa 1.200 euro l'anno per addetto, cifra che sale a 1.500 per un'impresa con meno di dieci dipendenti.

La complessità dell'organizzazione delle procedure amministrative e dei criteri per il trasferimento dei fondi tra le varie strutture (tra questi i vincoli del patto di stabilità) e l'ampio potere di mercato della pubblica amministrazione sono fattori determinanti che contribuiscono all'allungamento delle tempistiche di pagamento. La principale conseguenza di questi ritardi è la mancanza di liquidità nelle casse delle imprese fornitrici. Ne consegue, anzitutto, la difficoltà nell'onorare i pagamenti ai propri fornitori e, in subordine, l'impossibilità di porre in essere gli investimenti necessari senza dover ricorrere a forme di finanziamento.

Allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fenomeno che ha superato livelli di guardia anche in altri Paesi dell'Unione europea, anche senza assumere le dimensioni del nostro, è stata emanata la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che obbliga le pubbliche amministrazioni a pagare i fornitori entro trenta giorni, ovvero, in casi eccezionali, entro sessanta giorni per forniture sanitarie e per imprese a capitale pubblico; decorso tale termine, nelle transazioni commerciali la pubblica amministrazione dovrà versare interessi di mora pari all'8 per cento, maggiorati del tasso di riferimento della Banca centrale europea. La stessa direttiva dispone che tra imprese private la scadenza è fissata a sessanta giorni, a meno di intese stipulate tra le parti, purché non si tratti di patti bilaterali iniqui.

Con le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile compensare i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, ma ciò vale solo per i debiti iscritti a ruolo e per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e comunque con procedure molto complesse. Anche il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto «decreto-liberalizzazioni»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha rappresentato un tiepido segnale di apertura del Governo al problema, prevedendo (articolo 35) lo sblocco di circa 6 miliardi di euro attraverso un incremento delle dotazioni dei fondi speciali (somma certo rilevante ma ancora inadeguata rispetto ai 70 miliardi di euro di debiti), a cui va affiancato l'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180, che anticipa di circa cinque mesi la scadenza per il recepimento della citata direttiva 2011/7/UE, anticipazione che non risolverà comunque immediatamente il problema dell'enorme debito pregresso della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese, in quanto è evidente che le pubbliche amministrazioni non sono in grado in un breve lasso di tempo di onorare i debiti assunti.

Con la presente iniziativa legislativa si vuole introdurre nel nostro ordinamento un meccanismo di compensazione dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con i propri debiti e i relativi accessori dovuti alle amministrazioni statali, regionali e locali.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce una specifica dispo-

sizione intesa a disciplinare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte della fornitura di beni e servizi. A tal fine la proposta fissa il diritto, a far data dal 1° gennaio 2012, per il creditore della pubblica amministrazione, di poter compensare, anche parzialmente, qualora siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, gli importi maturati a credito con i debiti tributari e contributivi nei confronti del medesimo soggetto pubblico.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si provvede altresì a modificare l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che pone attualmente un divieto in materia di compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti erariali. Si provvede infatti a sopprimere la disposizione che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Con la nuova formulazione del citato comma 1, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo, anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compensazione di somme dovute alla pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Compensazione)*. - 1. A far data dal 1° gennaio 2012, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente i relativi importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute anche a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti erariali)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali nonché le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo, anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali».

2. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

